

	STATUTO	
	Art. 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società avente la seguente denominazione:	
	“IDEA LAB SRL “	
	Art .2) SEDE	
	La Società ha sede in Comune di Ponteranica.	
	Le variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituiscono modifica	
	del presente statuto e sono adottate dall'organo amministrativo e comunicate al regi-	
	stro delle imprese competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-ter disp. att.	
	C.C..	
	La società ha facoltà di istituire, ovunque lo ritenga necessario, sedi secondarie, uffi-	
	ci, agenzie, succursali ovvero trasferirle o sopprimerle.	
	Art. 3) DURATA	
	La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta),	
	salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	Art. 4) OGGETTO	
	Costituiscono oggetto della società le seguenti attività, nell'ambito della quali la so-	
	cietà se e finchè potrà qualificarsi come start up innovativa perseguirà lo sviluppo, la	
	produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tec-	
	nologico:	
	- attività di consulenza per aziende e pubbliche amministrazioni nella redazione di	
	progetti di sviluppo, sociale ed ambientali in ambito regionale, nazionale ed europeo,	
	mediante procedure caratterizzate da alta tecnologia;	
	- sviluppo di software e attività di digitalizzazione dei processi;	
	- attività di formazione di privati, aziende e professionisti attraverso corsi liberi ed au-	

	torizzati da enti pubblici anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi e piattaforme tecnologiche;	
	- consulenza ed assistenza tecnica verso operatori, sia pubblici che privati, per la programmazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di progetti e interventi, coerenti con le politiche territoriali di sviluppo economico, del lavoro e della formazione professionale e tali da incentivare la diffusione dell'innovazione tecnologica e la crescita economica del territorio;	
	- attività di servizi di Istruzione e Formazione Professionale e dei servizi al lavoro;	
	il tutto nei limiti di legge e con espressa esclusione delle attività per l'esercizio delle quali siano richiesti particolari requisiti non posseduti dalla società e delle attività per le quali la legge prescriva l'iscrizione in albi e/o ordini professionali.	
	La società potrà altresì compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti delle leggi vigenti.	
	E quindi, solo a titolo esemplificativo, la società potrà anche prestare garanzie sia reali che personali, ed anche a favore di terzi (purchè collegati con la società medesima da rapporti economici e/o partecipativi); assumere, sia direttamente che indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende, imprese o enti di qualsiasi genere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; far parte di consorzi o associazioni temporanee di impresa; assumere e concedere rappresentanze, agenzie e mandati.	
	Art. 5) DOMICILIAZIONE	
	Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.	

	Il domicilio degli amministratori, del componente o dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	E' onere degli stessi comunicare alla società, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei loro confronti di tali forme di comunicazione.	
	Art. 6) CAPITALE - FINANZIAMENTI SOCI	
	Il capitale sociale è di euro 25.000,00 (venticinquemila/00).	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti.	
	Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.	
	La società potrà acquisire dai soci versamenti (in conto capitale o a fondo perduto) e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, salvo quanto previsto nell'art. 2467 c.c., e sempre nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Art. 6-bis) CATEGORIE DI QUOTE - STRUMENTI FINANZIARI	
	Ai sensi della normativa applicabile alle società start up innovative e se e finchè la società potrà qualificarsi come tale, nonchè, ricorrendone i presupposti, negli altri casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci, con le forme e le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, può:	
	a) deliberare la creazione categorie di quote fornite di diritti diversi determinando liberamente, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 commi secondo e terzo c.c.;	

	b) deliberare, anche in deroga all'articolo 2479 quinto comma c.c., la creazione di ca-	
	tegorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti	
	di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero di-	
	ritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari con-	
	dizioni non meramente potestative; con la deliberazione di emissione vengono stabi-	
	liti i diritti e le modalità di trasferimento e di circolazione delle quote, anche con riferi-	
	mento alle norme statutarie vigenti;	
	c) deliberare, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servi-	
	zi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti am-	
	ministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e	
	2479-bis c.c. in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emis-	
	sione vengono stabilite le caratteristiche, i diritti che conferiscono, le sanzioni per i-	
	nadempimento e le modalità di trasferimento e di circolazione, anche mediante appo-	
	sito regolamento allegato alla delibera di emissione stessa.	
	Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PER ATTO TRA VIVI	
	Le quote dei soci sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.	
	In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a titolo oneroso, ai soci	
	spetta il diritto di prelazione.	
	In tal caso il socio che intende vendere la propria quota in tutto o in parte dovrà dar-	
	ne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli altri soci presso i loro	
	domicili ed all'organo amministrativo della società, come risultanti ai sensi di statuto.	
	La comunicazione dovrà contenere l'intenzione di vendere, il nome dell'acquirente, il	
	prezzo, la percentuale della quota da alienare e le altre condizioni di vendita. L'eser-	
	cizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera racco-	
	mandata spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.	

	Tale comunicazione dovrà indicare anche l'eventuale intenzione di acquistare la parte	
	di quota eventualmente rimasta inoptata. Qualora entro tale termine pervengano al-	
	l'offerente dichiarazioni di accettazione da parte di più di un socio, egli sarà tenuto a	
	perfezionare l'alienazione in favore di tutti coloro che avranno fatto pervenire la co-	
	municazione di esercizio del diritto di prelazione in proporzione della quota di parte-	
	cipazione da ciascuno posseduta.	
	Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità stabilite, la quota è libera-	
	mente trasferibile.	
	Art. 8) MORTE DEL SOCIO	
	Le quote dei soci sono liberamente trasferibili a causa di morte; qualora gli eredi o le-	
	gatari siano più di uno, dovrà procedersi alla nomina di un rappresentante comune	
	nei modi di legge.	
	Art. 9) RECESSO	
	Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel-	
	le ipotesi di cui agli articoli 2473 e 2497-quater del codice civile.	
	Il diritto di recesso deve essere esercitato secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis	
	primo comma c.c..	
	Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i ter-	
	mini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.	
	2473 c.c..	
	Art. 10) ESCLUSIONE	
	Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.	
	Art.11) DIRITTI DEI SOCI - LIBRO SOCI	
	I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posse-	
	duta.	

	La società non adotta il libro soci volontario.	
	Art.12) AMMINISTRATORI	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede	
	di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) componenti,	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa	
	alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consi-	
	glio di amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci e non sono tenuti al divieto di cui	
	all'art. 2390 c.c..	
	Si applica, in ogni caso, l'art. 2475 ultimo comma c.c..	
	Art. 13) DURATA DELLA CARICA	
	Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissio-	
	ni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Art. 14) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	In presenza di un consiglio di amministrazione, qualora i soci non vi abbiano provve-	
	duto al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri il presidente, e, volendo, anche un vice presidente.	
	Art. 15) ADUNANZE DEL C.D.A.	
	In caso di adunanza del consiglio di amministrazione, il presidente convoca il consi-	

	glio, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministra-	
	tori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai sinda-	
	ci effettivi e ai revisori se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel ter-	
	ritorio di altro stato membro dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convoca-	
	zione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico o i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la pre-	
	senza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Qualora il consiglio sia composto da almeno tre amministratori, e vi sia parità di voti,	
	prevale il voto del presidente.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere, secondo le moda-	
	lità di cui sopra, anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizio-	
	ni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	della riunione oggetto di verbalizzazione;	

	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Art. 16) POTERI	
	L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia, ove ciò non contrasti con norme inderogabili di	
	legge, essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o par-	
	te dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, e/o ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto	
	c.c..	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determi-	
	nati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Art. 17) RAPPRESENTANZA	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società	
	spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati, nei limiti della delega.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli	
	stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti	
	in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	Art.18) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura	

	fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determi-	
	nare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il	
	relativo fondo di quiescenza.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso	
	è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	Art. 19) ORGANI DI CONTROLLO	
	La nomina degli organi di controllo è effettuata nei casi resi obbligatori dalle vigenti	
	disposizioni di legge e secondo le modalità ivi contemplate. In caso di nomina facol-	
	tativa da parte dell'assemblea, andranno rispettate le medesime modalità di legge.	
	Art. 20) DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina ove necessaria ai sensi di legge e del presente statuto dell'organo di	
	controllo e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la	
	nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liqui-	
	dazione.	
	E', altresì, riservata alla competenza dei soci la decisione relativa all'assunzione di	

	partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbli-	
	gazioni della società partecipata.	
	Art. 21) DIRITTO DI VOTO	
	Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Art. 22) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle seguenti mo-	
	dalità:	
	a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione,	
	che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed	
	approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";	
	b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'ar-	
	gomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli	
	amministratori ed all'organo di controllo, se nominato; ciascun socio daterà e sotto-	
	scriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "vi-	
	sto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere	
	alla società il documento da lui sottoscritto.	
	Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, a-	
	gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato.	
	Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettroni-	
	ca, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.	
	Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico	
	documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore	
	a trenta giorni.	
	Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto modificazioni dello statuto, ovvero la	

	decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché in tutti gli altri	
	casi espressamente previsti dalla Legge, oppure quando lo richiedono uno o più am-	
	ministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale so-	
	ciale, le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante deliberazione as-	
	sembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, o in caso di inerzia	
	di quest'ultimo anche da uno o più soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del	
	capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro	
	stato membro dell'Unione Europea.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particola-	
	ri esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla Legge,	
	l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior	
	termine di centoottanta giorni previsto dalla Legge.	
	L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-	
	nanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convo-	
	cazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea	
	non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono	
	le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente co-	

	stituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il	
	sindaco unico / i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco unico / i sin-	
	daci effettivi, quando nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, do-	
	vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,	
	nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del gior-	
	no e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 23) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o, nel caso di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, dal-	
	l'amministratore più anziano di età.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla perso-	
	na designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa,	
	accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi, secondo le modalità di cui supra, anche median-	
	te mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere	
	dato atto nei relativi verbali:	
	a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e procla-	
	mare i risultati della votazione;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	

	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Art.24) DELEGHE	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare an-	
	che da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla so-	
	cietà.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di	
	eventuali facoltà e limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la secon-	
	da convocazione.	
	La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori e componenti del-	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25) VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presiden-	
	te e dal segretario se nominato o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei par-	
	tecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.	
	Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche	
	per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale	
	devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordi-	
	ne del giorno.	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, ovvero per appello nominale; in ogni	
	caso non può essere adottato il voto segreto.	
	Art. 26) QUORUM	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresenta-	

	no la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.	
	Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la	
	maggioranza del capitale sociale.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente statuto che,	
	per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 27) BILANCIO E UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la misura percentuale di legge da destina-	
	re a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto l'importo percentuale del ca-	
	pitale sociale previsto dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci e salvo	
	quanto disposto dalla disciplina pro tempore vigente in tema di non distribuibilità degli	
	utili per le "Start Up innovative" se e finchè la società sia qualificabile come tale.	
	Art. 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie per le cause previste dalla Legge.	
	L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, si fa espresso rinvio alle regole di funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quello o quelli cui spetta la rappresen-	
	tanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo preposto alla liquidazione.	

